



# Progetto **ChORUS**

## **C**ompetenze, **O**rganizzazione, **R**isorse **U**mane a **S**istema

**PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013**  
**Obiettivo 1 - Convergenza**

**Asse E “Capacità istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1**  
**“La gestione delle irregolarità nella programmazione 2007-2013”**

Bari, 16 dicembre 2010



## Definizioni

- **Irregolarità:** qualsiasi violazione del diritto comunitario derivate da un'azione o dall'omissione di un operatore economico che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità attraverso l'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita
- **Operatore economico:** ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei fondi, ad eccezione degli stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche (art. 27, Reg. 1828/2006)

## Definizioni

- **Primo verbale amministrativo o giudiziario:** una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o di revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo (art. 27, Reg. 1828/2006)
- **Sospetto di frode:** un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale (art. 27, Reg. 1828/2006)



## Obbligo di comunicazione (Reg. 1828/2006 art. 28, par.1)

Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. In tale comunicazione gli stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

1. Il fondo interessato, l'obiettivo, il programma operativo, gli assi prioritari e le operazioni, nonché il numero di codice comune di identificazione CCI
2. la disposizione che è stata violata;
3. la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare l'esistenza dell'irregolarità;
4. le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
5. eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare l'esistenza di una frode;

Formez<sup>PA</sup>



# Obbligo di comunicazione

(Reg. 1828/2006 art. 28, par.1)

1. il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
2. gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
3. Il periodo ed il momento in cui è stata commessa l'irregolarità
4. Le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari
5. Le persone fisiche e giuridiche interessate
6. Il bilancio complessivo ed il contributo pubblico approvato per l'operazione
7. Se non è stato versato ancora il contributo, gli importi che sarebbero stati erogati se non fosse stata accertata l'irregolarità
8. L'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero
9. La natura della spesa irregolare

## Irregolarità da comunicare: (Reg. CE 2035/2005)

- Ai sensi del Reg. CE 2035/2005 l'obbligo di comunicare le irregolarità è previsto solo nei casi in cui l'irregolarità abbia un danno (potenziale o effettivo) sul bilancio comunitario superiore a **10.000,00 Euro**. Al fine della valutazione della sussistenza dell'irregolarità non va considerata solo l'incidenza effettiva dell'irregolarità ma anche quella eventuale, ovvero se l'irregolarità non fosse stata scoperta.
- Nei casi di irregolarità per importi inferiori alla soglia sopra richiamata., l'AdG assicurerà comunque la tenuta di un registro e dovrà comunicare questi dati alla Commissione solo in seguito di esplicita richiesta.

# Deroghe all'obbligo di comunicazione

(Reg. 1828/2006 art. 28, par.2)

## Non sono comunicati i seguenti casi:

1. casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario
2. casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico
3. casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla commissione



## La tempistica e il procedimento a seguito della comunicazione

(Reg. 1828/2006 art. 30)

- Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre si comunicano le irregolarità rilevate;
- Nei trimestri successive si comunica anche **rispetto al seguito dei procedimenti iniziati** dopo il rilievo dell'irregolarità con:
  1. Indicazione degli importi recuperati
  2. Misure provvisorie intraprese a salvaguardia del recupero delle somme
  3. I procedimenti amministrativi e giudiziari iniziati al fine di recuperare le somme e di applicare sanzioni
  4. I motivi dell'eventuale abbandono delle procedure di recupero

## La tempistica e il procedimento a seguito della comunicazione (Reg. 1828/2006 art. 30)

- ...segue
- 1. L'eventuale abbandono dei procedimenti penali
- 2. Il periodo ed il momento in cui è stata commessa l'irregolarità
- 3. Comunicazione della conclusione dei procedimenti con riferimento in particolare al sospetto di frode
- 4. Comunicazione delle somme non recuperabili per la decisione della Commissione rispetto all'imputabilità della perdita
- 5. Comunicazione immediata alla Commissione o agli altri stati membri interessati se sussiste il pericolo che l'irregolarità accertata abbia delle ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette
- 6. Possibile indicazione della Commissione di procedere ad avviare l'azione giudiziaria volta al recupero degli importi con partecipazione alle spese giudiziarie sostenute

## **Casi urgenti**

(Art. 29 Reg. 1828/2006)

- Per i casi urgenti l'AdG segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati, tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette.

## Circ. P.C.d.M. 12 ottobre 2007

- La trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive autorità competenti, potrebbe determinare l'inoltro alla CE di comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino ad un successivo e più completo esame in tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria.
- Prima di procedere alla trasmissione delle informazioni agli organismi nazionali e comunitari è indispensabile un'attenta **valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli**, che induca a ritenere **accertata** l'esistenza dell'irregolarità.

## Comunicazioni relative a casi di irregolarità tempestivamente sanabili

Gruppo di lavoro circolare interministeriale 12 ottobre 2007

- verifica *ex post* spese ammissibili < importo erogato, si procede ad una richiesta di recupero
- Le spese inammissibili precedentemente inserite nelle dichiarazioni di spesa trasmesse alla CE vengono scorporate dalle successive certificazioni; in occasione del pagamento delle diverse *tranche* nei confronti del beneficiario si operano le opportune compensazioni; il recupero degli importi indebitamente percepiti è garantito da fidejussioni bancarie o assicurative che i beneficiari privati sono tenuti a stipulare e a presentare all'Autorità di gestione e/o all'Organismo Intermedio.
- In questi casi **non è obbligatoria la comunicazione dell'irregolarità**, poiché non sussiste il pregiudizio, anche eventuale, al bilancio comunitario e nazionale.



## **Responsabile della comunicazione per il PO FSE Puglia 2007/2013:**

- Per il PO FSE 2007/2013 l'Ufficio Contabilità e Affari Generali del Servizio Formazione Professionale, è incaricato della gestione delle irregolarità:
  1. raccoglie le informazioni da tutti gli uffici interni ed esterni all'amministrazione
  2. procede ad una valutazione di tutti gli elementi utili, valutando anche l'esistenza di una sospetta frode e, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti, procede alla comunicazione dell'irregolarità
  3. può effettuare propri controlli o chiedere ulteriore documentazione per poter essere in grado di valutare correttamente la natura dell'irregolarità segnalata.

## **Responsabile della comunicazione per il PO FSE Puglia 2007/2013:**

### ● **L'Ufficio Contabilità e Affari Generali:**

- è responsabile della **trasmissione della comunicazione** alla Commissione Europea attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, se del caso comunicando per conoscenza all' amministrazione capofila del FSE (MLPS);
- una volta confermata o meno l'esistenza di un irregolarità, provvederà ad **informare tempestivamente il responsabile del primo verbale di accertamento**, specificando le argomentazioni che hanno portato a prendere la decisione di procedere o di non procedere alla segnalazione;



## **Responsabile della comunicazione per il PO FSE Puglia 2007/2013:**

- L'Ufficio Contabilità e Affari Generali: (segue)
  - è responsabile della **trasmissione trimestrale degli aggiornamenti**;
  - richiederà entro un mese dalla scadenza del trimestre ai servizi responsabili dell'attuazione del PO (interni all'AdG o se del caso agli OI) di ricevere l'**aggiornamento sulle irregolarità comunicate**, nonché i cambiamenti significativi derivati da detti interventi, al fine di trasmettere le schede OLAF aggiornate.

# Segnalazione delle irregolarità

- Gli organismi responsabili dei controlli di primo livello, compresi gli OI, si impegnano a trasmettere tempestivamente all'AdG, all'Ufficio Contabilità e Affari Generali, le informazioni relative alle irregolarità riscontrate sulle azioni di propria competenza, corredate, in caso di segreto istruttorio, dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
- L'AdG, con il supporto dell'Ufficio Contabilità e Affari Generali, tenendo conto delle informazioni ricevute dal controllore (interno o esterno), provvede a valutare e confermare l'irregolarità e la trasmette alla PCM e informa il responsabile della segnalazione;
- Gli organismi responsabili aggiornano e gestiscono il seguito della irregolarità.